



REGIONE CALABRIA

Dipartimento
"Urbanistica e Beni Culturali"
Il Dirigente Generale

Direzione Generale,
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
Servizio V- Tutela del Paesaggio
pec: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Segretariato Regionale del MIBAC per la Calabria
pec: sr-cal@beniculturali.it

Soprintendente Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per le Province di Cosenza, Catanzaro e Crotone
pec: mbac-sabap-cs@mailcert.beniculturali.it

Soprintendente Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio Calabria e
la Provincia di Vibo Valentia
pec: mbac-sabap-rc@mailcert.beniculturali.it

All' ANCI Calabria
ancicalabria@pec.anci.it

Al Sig. Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria

**Ai Sig.ri Presidenti Province di:
Catanzaro, Cosenza, Crotone e Vibo Valentia**

Ai Sig.ri Sindaci di tutti i Comuni calabresi

Ai Dipartimenti della Giunta Regionale

**All' INU – Istituto Nazionale di Urbanistica - sezione Calabria
PEC: inu.pec@legalmail.it**

**All' WWF Calabria
E-mail: calabria@wwf.it**

**All' Italia Nostra Calabria
calabria@italianostra.org**

**Alla Scuola di formazione – Università telematica Pegaso
Sedi di:
Reggio Calabria
E-Mail: infosedereggiocalabria@unipegaso.it**

Prot. n. 170882 del 02.05.2019

Lamezia Terme
E-Mail: infosedelamezia@unipegaso.it

Vibo Valentia
E-Mail: infosedevibo@unipegaso.it

Crotone
E-Mail: infosedecrotone@unipegaso.it

All'associazione Amici della terra – Associazione Regionale
E-mail: direzione@riservetarsiacrati.it

Amici della Terra - Federazione Provinciale di Cosenza
E- mai : adtfederacs@gmail.com

All'associazione Amici della Terra - Club di Tarsia
E-mail: adttarsia@libero.it

All'associazione Amici della Terra - Club di Corigliano Calabro
E-mail: adt_corigliano@libero.it

All'associazione Amici della Terra - Club di Cassano allo Ionio
E-mail: adtcassano@libero.it

All'associazione Amici della Terra - Club di Lamezia Terme
E-mail: geopileggi@libero.it

All'associazione Amici della Terra - Club di Reggio Calabria
Presidente Francesco Calabrò
E-mail francesco.calabro@libero.it
All' Istituto Nazionale di Bioarchitettura sede di Cosenza
E-mail: cosenza@bioarchitettura.it

Al Magnifico Rettore
dell'Università della Calabria
E-Mail: rettore@unical.it

Al Magnifico Rettore
dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria
E-Mail: segreteria.rettore@unirc.it

Al Magnifico Rettore
Dell' Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro
E-Mail: rettore@unicz.it

All' Università degli Studi Guglielmo Marconi sede di Reggio Calabria
E-mail: rettore@unimarconi.it

All' Università degli Studi Niccolò Cusano sede di Reggio Calabria
PEC: unicusano@pec.it

All' Università degli Studi e Campus Reggio Calabria
E-Mail: segreteria.reggiocalabria@uniecampus.it
PEC: scriviuniecampus@pec.uniecampus.it

All' Ance Calabria
E-Mail: info@ance-calabria.it

**Presidenti degli Ordini Provinciali
Architetti PPC – Ingegneri – Geologi - Agronomi e Forestali**

**Presidenti dei Collegi Provinciali dei Geometri
e dei Periti Agrari e Forestali**

E p.c.

**Egr. Assessore
alla Pianificazione Territoriale ed Urbanistica**

On.le Sig. Presidente del Consiglio Regionale

On.le Sig. Presidente della Giunta Regionale

LORO SEDI

Premessa

Nell'ottica dell'urbanistica concertata questo Dipartimento, competente in materia di Governo del Territorio e Beni Culturali, ha già avviato un confronto con i soggetti che operano sul territorio al fine di pervenire a soluzioni adeguate che consentano di rilanciare il ruolo dei nuovi strumenti urbanistici e della pianificazione in generale, favorendo la partecipazione ai processi di competenza che si sviluppano intorno all'intero ciclo di elaborazione delle politiche riguardanti le trasformazioni territoriali.

Riprendendo un pezzo di Italo Calvino del libro "Le città invisibili": "... *D'una città' non godi le sette o le settantasette meraviglie, ma la risposta che dà a una tua domanda*" si vuole in questa sede sottolineare la necessità di operare un approccio diverso che, partendo dalla differenza tra *government* e *governance*, riscrive il concetto di territorio, ormai obsoleto, attraverso la creazione di processi di pianificazione che spostano l'asse dal governo politico a quello delle comunità e della democrazia attiva.

Attivare, quindi, nuove forme di conoscenza, di esercizio della partecipazione di tipo istituzionale, tecnico/politico finalizzate a far conoscere il territorio e le attività ad esso connesse; la formazione del piano urbanistico, oggi, è profondamente diversa nelle procedure e nelle modalità attuative utilizzate in passato.

Parte da questa considerazione la nuova visione che si vuole portare avanti e per tale motivo, il Dipartimento ha avviato i "tavoli di ascolto" con tutti i soggetti competenti per analizzare, anche, l'insieme degli strumenti di governo e pianificazione del territorio, dei contenuti che li caratterizzano e delle procedure che ne determinano il percorso di approvazione.

In tali incontri sono emerse criticità ed urgenze che necessitano di celeri soluzioni, come, ad esempio, le questioni poste per il rilascio del parere paesaggistico per nuovi lavori in presenza di costruzioni già preesistenti, le cui risoluzioni vanno condivise con gli organi periferici del MIBAC.

Nell'attesa di ulteriori condivisioni, che dovranno avvenire su un panorama di decisioni ben più ampio e articolato in modo da comprendere la maggior parte di casistiche, si ritiene, fin da subito, di poter fornire alcuni chiarimenti ed indicazioni.

Oggetto: Disposizioni per azioni di supporto ed accompagnamento dei procedimenti istruttori finalizzati al rilascio dei pareri in materia edilizio-urbanistica e paesaggistico-ambientale

Stato di attuazione della pianificazione urbanistica in Calabria

Il Programma Regionale di Governo, in materia di governo del territorio, definisce una strategia di condivisione e attuazione delle direttrici nazionali e comunitarie, principalmente attraverso lo strumento normativo della **Legge Urbanistica Regionale – LUR**. Essa, infatti, è stata recentemente innovata dalle LLRR nn. 28/2016, 46/2016 e 21/2017, che tra l'altro hanno introdotto nuovi obiettivi e orientamenti in ordine ai processi di rigenerazione urbana, di risparmio del suolo, di coordinamento con il MIBAC, di tutela del paesaggio, di redazione degli strumenti urbanistici comunali secondo il principio di consumo di suolo zero, ed infine di semplificazione delle procedure di approvazione dei Piani Strutturali Comunali o Associati (PSC/PSA).

La limitazione del consumo di suolo è finalmente entrata nell'agenda politica nazionale, come principio che riforma il governo del territorio, per rendere prioritari gli interventi di riuso del patrimonio edilizio dismesso e i processi di rigenerazione della città esistente e si intendono altresì recepire appieno gli orientamenti dell'Unione europea e nazionali sul tema del consumo di suolo, proponendo modelli alternativi a quelli correnti, portatori di logiche e strategie di governo del territorio rispettose del patrimonio e delle identità locali.

Tali principi ispiratori della nuova pianificazione territoriale sono il filo conduttore necessario sia per assicurare un ordinato sviluppo del territorio volto a garantire una effettiva azione di tutela, valorizzazione e riduzione dei rischi, che per ottimizzare l'impiego delle risorse della programmazione dei fondi comunitari in atto.

Accelerazione delle procedure

Quello che può forse essere utile osservare è che il rinnovamento degli strumenti urbanistici proposti dalla recente modifica alla Legge Urbanistica Regionale – LUR richiede, nella sua applicazione, un approccio interpretativo parimenti innovativo attraverso un metodo di lavoro che opera con fasi di lettura, descrizione e interpretazione dei fenomeni territoriali e urbani. Parte fondamentale di questa fase di osservazione – da comprendere e condividere – è la formazione di una conoscenza condivisa del territorio, che si adoperi come strumento essenziale per produrre una valutazione dello stato attuale e una visione del futuro. Non tanto immaginando scenari possibili, quanto nel far sì che ci si adoperi, tutti insieme, per raggiungere le condizioni desiderate e migliori per l'ambiente e i cittadini.

La necessità di mantenere uno standard di previsioni di Piano degli strumenti comunali si integra al quadro di riferimento per le “politiche del paesaggio” e delle direttive in materia ambientale e quelle più generali per lo sviluppo sostenibile stabilite a livello Europeo, Nazionale e Regionale, applicabili a tutto il territorio regionale, da parte di tutti gli enti competenti, secondo gli orientamenti e le indicazioni della Convenzione Europea del Paesaggio (Legge 9 gennaio 2006, n.14), del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (d. Igs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s. m. e i.); oltre che della Legge Urbanistica Regionale n.19/2002 e s. m. e i. e dei più recenti strumenti nazionali ed internazionali in materia di sviluppo sostenibile, che impongono un'attenzione specifica sulla vigenza delle previsioni dei piani e sugli eventuali danni che possono determinarsi nell'ambito di trasformazioni d'uso del territorio non controllate.

Con deliberazione n.134 del 02.04.2019 in seguito alla presa d'atto del parere della IV Commissione Consiliare "Assetto, Utilizzazione del Territorio e Protezione dell'Ambiente" la Giunta Regionale ha deliberato l'**Aggiornamento al Quadro Conoscitivo del QTRP(QC)** ai sensi di quanto stabilito dagli artt. 25, c. 9 ter della L.R. 19/02 e dall'art. 35 del Tomo IV - Disposizioni normative del QTRP.

L'aggiornamento al **QC**, predisposto secondo la metodologia alla base del QC del QTRP, è organizzato in due sezioni che consentono di restituire la visione d'insieme dei beni paesaggistici con relativa cartografia in scala adeguata.

Il Quadro Conoscitivo del QTRPregionale aggiornato è fornito, ai sensi dell'articolo 9 bis della L.R.19/02, agli enti territoriali per l'elaborazione dei quadri conoscitivi inerenti la propria strumentazione urbanistica.

Il **QC certificato** determina un'accelerazione delle procedure per la redazione dei strumenti urbanistici e non solo essendo **certificato e validato dalla Regione**

Il **QC** è disponibile accedendo previa registrazione all'area riservata raggiungibile al link di seguito riportato.

Per eseguire il download delle risorse informative del **QC** è necessario inoltrare apposita richiesta di username e password in modo che ogni accesso venga registrato al fine di consentire il download completo dei dati territoriali.

Una volta ottenute le credenziali d'accesso i soggetti registrati potranno acquisire i dati relativi al loro territorio per la realizzazione della loro strumentazione urbanistica accedendo all'Area Riservata cliccando sul link di seguito riportato.

Possono accedere le Province, la Città Metropolitana di Reggio Calabria, Comuni, MIBAC e le Soprintendenze.

Azioni di supporto

Nell'ottica di favorire l'accelerazione delle procedure e al fine di attivare una concertazione efficace rispetto agli obiettivi su esposti, il **"Dipartimento "Urbanistica e Beni Culturali"** ha avviato i **Tavoli di ascolto** con i soggetti che operano sul territorio al fine di pervenire a soluzioni adeguate che consentono di rilanciare il ruolo dei nuovi strumenti urbanistici e della pianificazione in generale favorendo la partecipazione ai processi di competenza che si sviluppino intorno alla elaborazione del **Piano Paesaggistico**, alla diffusione dei **Contratti di Fiume e di Costa** e alla valorizzazione dei **Borghi**.

La proposta che si sta portando avanti in Calabria, non a caso, propone di aprire uno spazio di ricerca territoriale finalizzata a mettere in campo buone pratiche e nuove regole per fare città meno energivore, per sostenere una nuova prassi della pianificazione e della progettazione sostenibile.

Da questo punto di vista, come amministratori ma, anche, come urbanisti e formatori abbiamo l'onere di sviluppare capacità in grado di migliorare la dotazione normativa e degli strumenti urbanistici correlati, nel quadro del riposizionamento competitivo del patrimonio culturale e ambientale. Solo in questo modo saremo in grado di restituire alla pianificazione il suo ruolo, aggiornando gli strumenti con un testo unico per il governo del territorio, per indirizzare e governare le trasformazioni del territorio nella direzione della sostenibilità ambientale, dell'equità sociale, della vivibilità nelle città, nei paesi, nei contesti rurali e negli spazi aperti.

I **Tavoli di ascolto** hanno evidenziato criticità e urgenze che il **Dipartimento Urbanistica e Beni Culturali** intende affrontare con azioni mirate ed efficaci.

Tra le questioni emerse assume carattere prioritario quella relativa al rilascio dei **pareri in materia edilizio-urbanistica e paesaggistico-ambientale**, poichè investe diverse competenze, stante, altresì, il mancato adeguamento degli strumenti urbanistici alle norme regionali da parte degli enti locali.

A tale fine è stata approvata dal Consiglio Regionale, nella seduta del 29 aprile u.s. la proposta di legge numero 413/10 avente ad oggetto **"Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica della Calabria (L.R. 19/02)"- testo in calce riportato** - che interviene a modificare alcuni articoli che hanno mostrato criticità nella loro applicazione.

La finalità è quella di valorizzare il patrimonio territoriale per una pianificazione sostenibile nell'ottica del contenimento del consumo di suolo.

Gli interventi di modifica sono diretti a migliorare gli aspetti critici e dare concreta attuazione ai principi di legge e ad assicurare la definizione degli strumenti urbanistici.

Le modifiche all'art. 27 ter della l. r. 19/02 contenute all'art. 1 sono motivate dall'esigenza di consentire ad un numero maggiore di piccoli comuni di aderire alla nuova procedura semplificata di cui all'art. 27 ter, introdotta dalla Legge Urbanistica regionale.

Tali modifiche consistono nel conformare la disposizione al **dimensionamento degli abitanti**, non superiore a **5.000 secondo l'ultimo censimento ISTAT**, piuttosto che al parametro fissato dall'attuale testo di legge, relativo al dimensionamento degli strumenti urbanistici precedentemente approvati (PRG/PdF), in quanto esso fornisce informazioni certe riguardo alle singole specificità dei piccoli comuni.

L'art. 2, che modifica l'art. 27 inerente la procedura ordinaria di formazione ed approvazione dei Piani Strutturali Comunale, consente con l'inserimento dell'ex novo comma 14 bis, di rendere più efficaci le procedure e ridurre le tempistiche di approvazione di varianti normative allo strumento urbanistico, nei casi di adeguamento a leggi sovraordinate o in mancanza di norme specifiche che consentono il corretto uso del territorio.

L'art. 3, di modifica all'art. 65, recante disposizioni transitorie nelle more di approvazione dei nuovi strumenti urbanistici comunali, consentirà, in linea con la politica di collaborazione e partecipazione del governo regionale, di dare risposta alle numerose istanze provenienti dagli operatori di settore e dagli ordini professionali, volte a porre rimedio alle criticità riscontrate sul territorio negli ultimi anni.

La novella normativa prevede, pertanto, maggiori fattispecie di casi di **varianti possibili**, introducendo la possibilità di proporre specifici progetti in variante urbanistica, anche su iniziativa dei privati, per la realizzazione di attrezzature ed impianti pubblici di interesse generale ricadenti nella previgente **zona omogenea "F"**, e relative sottozone, dello strumento urbanistico comunale, per interventi finalizzati alla partecipazione a bandi pubblici, purché beneficiari finali di finanziamento, nonché per quelli proposti dagli Enti ecclesiastici di cui alla L. n. 222 del 20 maggio

L'art. 73 della L. R. 19/02 introduce **un ulteriore termine di dodici mesi** per i Comuni, per adempiere all'adeguamento dei propri strumenti urbanistici alla legge ed al QTRP, nelle more dell'approvazione del Piano Paesaggistico Regionale e del relativo coordinamento previsto dall'art. 145 del D. Lgs n. 42 del 2004.

Inoltre, con l'intento di non appesantire ulteriormente i procedimenti urbanistici che i soggetti pubblici sono chiamati a svolgere, ai sensi di legge, e fissare tempi certi, garantire modalità di accompagnamento agli EE. LL. semplificando e razionalizzando tali adempimenti, la modifica proposta prevede che negli interventi attuativi, anche in variante agli strumenti urbanistici generali e nei procedimenti di cui al c. 7 dell'art. 30 del QTRP, l'adeguamento e la valutazione di coerenza avvengano nell'ambito delle procedure ordinarie o semplificate di approvazione dei medesimi, con l'acquisizione dei pareri vincolanti rilasciati dalla competente **Soprintendenza** e dalla Regione.

In attesa del formale coordinamento con il testo di legge, nel riprendere i contenuti del novellando art. 73 della L.U.R. 19/2002, è intenzione del Dipartimento Urbanistica e Beni Culturali attuare sin da subito azioni ed iniziative finalizzate al celere raggiungimento degli obiettivi su descritti.

In particolare si intende accrescere la **Concertazione** avviata con il Ministero dei Beni culturali per la definizione di procedure snelle per il rilascio dei pareri di competenza, in coerenza con le specifiche competenze e responsabilità comunali, provinciali e regionali.

A tal riguardo, si chiede a ciascuna Amministrazione a cui la presente è indirizzata, nell'ambito delle valutazioni finalizzate al rilascio dei pareri di competenza, **per gli interventi di trasformazione oggi ammessi ai sensi della legge urbanistica regionale n. 19/02, nonché dalla legge regionale 21/2010, recante “ Misure straordinarie a sostegno dell'attività edilizia finalizzata al miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale”**, al fine di non appesantire ulteriormente l'iter istruttorio, di limitarsi nell'ambito della propria disamina alla valutazione dell'intervento proposto e giammai alla verifica di quanto già realizzato, mediante, inoltre, richieste di documentazione inerente la legittimità del titolo abilitativo all'uopo rilasciato, la cui competenza e responsabilità è in capo all'Amministrazione comunale ex art. 13 del D.P.R. n. 380/01 e ss.mm.ii.

Rimane da rilevare, infine, che i tecnici progettisti dovranno asseverare, sotto la loro responsabilità, la rispondenza dell'intervento edilizio proposto alla normativa urbanistico-edilizia vigente, alla normativa sismica, paesaggistico-ambientale.

Eventuali opportune verifiche potranno essere attivate esclusivamente dagli organi di controllo e vigilanza competenti.

“Modifiche e integrazioni alla legge urbanistica della Calabria (l.r. 19/2002).

Art. 1

(Modifiche all'articolo 27 della l.r. 19/2002)

1. L'articolo 27 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio-Legge urbanistica della Calabria) è così modificato:

a) alla fine del comma 1 il periodo: “e all'adeguamento agli strumenti di pianificazione sovraordinata di cui al comma 3 dell'articolo 73.” è sostituito dalle seguenti parole: “al PSC approvato.”;

b) dopo il comma 14 è inserito il seguente: “14 bis. Sono ammesse modifiche al REU, nei casi di recepimento o adeguamento a disposizioni normative o regolamentari o in mancanza di norme specifiche che consentono il corretto uso del territorio, mediante procedura semplificata di cui agli articoli 14 e seguenti della L. 241/90 e all'articolo 14 della presente legge, previa acquisizione dei pareri formulati dagli enti e soggetti che per legge sono chiamati ad esprimere parere vincolante.”.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 27 ter della l.r. 19/2002)

1. L'articolo 27 ter della l.r. 19/2002 è così modificato:

a) al comma 1 le parole: “che hanno nello strumento urbanistico approvato (PRG/PdF) un dimensionamento non superiore a 5.000 abitanti” sono sostituite dalle seguenti: “con popolazione non superiore a 5.000 abitanti secondo l'ultimo censimento ISTAT”;

b) alla fine del comma 7 sono aggiunti i seguenti periodi: “E' fatta salva la definizione delle richieste di trasformazione acquisite dai comuni entro i termini ammissibili ai sensi della legge regionale urbanistica vigente al momento della loro presentazione, in relazione alle differenti zone omogenee. Ai restanti suoli è estesa la destinazione agricola la cui utilizzazione è disciplinata dagli articoli 50, 51 e 52, salvo quanto previsto in forma più restrittiva dal RO.”;

c) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: “8 bis. Sono altresì ammesse modifiche al Regolamento Operativo, nei casi di recepimento o adeguamento a disposizioni normative o regolamentari o in mancanza di norme specifiche che consentono il corretto uso del territorio, mediante procedura semplificata, previa acquisizione dei pareri vincolanti rilasciati dalla competente soprintendenza e dal settore regionale competente in materia urbanistica secondo i termini e le modalità previste dal comma 5.”.

Art. 3

(Modifiche all'articolo 65 della l.r. 19/2002)

1. L'articolo 65 della l.r. 19/2002 è così modificato:

a) la lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

“b) non sono ammesse varianti urbanistiche al di fuori di quelle derivanti dalla definizione delle richieste di trasformazione di cui alla lettera a), di quelle relative alla realizzazione di attrezzature e impianti pubblici di interesse generale, anche di iniziativa dei privati, ricadenti nella previgente zona omogenea “F” e relative sottozone dello strumento urbanistico comunale, di quelle derivanti dalla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico sottoposti alle disposizioni del d.p.r. 327/2001, del d.lgs. 50/2016, dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria) convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, di quelle derivanti dalla realizzazione di interventi previsti da strumenti di programmazione negoziata individuati dal POR Calabria o che siano beneficiari di finanziamenti pubblici, anche parziali o finalizzati alla partecipazione a bandi pubblici, purché beneficiari finali di finanziamento, nonché quelli proposti dagli enti ecclesiastici di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi), non in contrasto con gli strumenti urbanistici sovraordinati. Per i predetti interventi, pena la decadenza della variante urbanistica e contestuale ripristino della destinazione originaria, è fatto obbligo il rispetto dei termini di inizio lavori fissati dalla legge in materia. Sono ammesse modifiche alle norme tecniche di attuazione e al regolamento edilizio degli strumenti urbanistici vigenti, nei casi di recepimento o adeguamento a disposizioni normative o regolamentari o in mancanza di norme specifiche che consentono il corretto uso del territorio, mediante procedura semplificata di cui agli articoli 14 e seguenti della L. 241/90 e all'articolo 14 della presente legge, previa acquisizione dei pareri formulati dagli enti e soggetti che per legge sono chiamati ad esprimere parere vincolante.”.

Art. 4

(Modifiche all'articolo 73 della l.r. 19/2002)

1. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 73 della l.r. 19/2002 sono sostituiti dai seguenti:

“2. Tutti gli strumenti urbanistici generali vigenti, nelle more dell'approvazione del Piano Paesaggistico Regionale di cui agli articoli 17 bis e 25 bis della presente legge e del relativo coordinamento previsto dall'articolo 145 del d.lgs. 42/2004, devono, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, essere adeguati a quest'ultima e alle disposizioni di salvaguardia del Quadro Territoriale Regionale a valenza paesaggistica, secondo le seguenti modalità:

a) nel caso di esclusivo adeguamento di norme e disposizioni in contrasto, i dirigenti responsabili del servizio preposto all'attuazione degli strumenti urbanistici, al fine di chiarire le modificazioni delle norme interessanti il proprio territorio, adottano gli atti amministrativi di

conformazione con propri provvedimenti da trasmettere al settore regionale competente in materia di urbanistica;

b) nel caso di accertato contrasto del piano, da parte dei dirigenti responsabili del servizio preposto all'attuazione degli strumenti urbanistici, sia per quanto attiene l'aspetto urbanistico sia per quello paesaggistico-ambientale, dovrà essere elaborata ed approvata dal consiglio comunale apposita valutazione di coerenza e compatibilità che, previo vincolante parere favorevole della competente soprintendenza, è trasmessa al settore regionale competente in materia di urbanistica che, entro trenta giorni dall'acquisizione, rilascia il parere vincolante di coerenza con la legge e con lo strumento urbanistico sovraordinato.

3. Alle procedure previste nel comma 2 non si applica la VAS di cui al d.lgs. 152/2006, trattandosi di mero adeguamento ai contenuti della legge e dello strumento di pianificazione territoriale regionale già assoggettati alla procedura di valutazione ambientale.

4. Al fine di semplificare l'iter procedimentale di tutti gli interventi attuativi agli strumenti urbanistici generali, anche in variante, nonché di quelli previsti al comma 7 dell'articolo 30 del QTRP, l'adeguamento e la valutazione di coerenza con il QTRP avvengono esclusivamente nell'ambito delle procedure di approvazione dei medesimi, in forma ordinaria o semplificata, previa acquisizione dei pareri vincolanti rilasciati dal MIBAC e dal settore regionale competente in materia urbanistica.

5. In caso di adeguamenti resi necessari a causa di errori materiali di trascrizione, grafici o legati a disfunzioni degli apparati telematici, elettromagnetici o di digitazione, vi provvede il dirigente responsabile del servizio preposto all'attuazione del piano.

6. Ai Comuni che non adempiono a quanto disposto dal comma 2, si applica il potere sostitutivo regionale di cui agli articoli 28 e 67. ”.

Art. 5

(Invarianza di spesa)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. La presente entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria

Il presente indirizzo si ispira ai principi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa ed ha come finalità il miglior apporto dell'amministrazione alle esigenze della collettività.

Certo della fattiva collaborazione, si porgono distinti saluti

Il Dirigente generale
